SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 41

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MAZZOLA, RUFFILLI, PINTO, GENOVESE, SANTALCO, DE CINQUE, IANNIELLO e GIACOVAZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. – Oltre un milione e 300 mila dipendenti pubblici degli enti locali e della sanità, iscritti all'INADEL ai fini del premio di fine servizio, hanno visto riconosciuto il diritto al conteggio, nella liquidazione di fine lavoro, dell'intera indennità integrativa speciale. Tale riconoscimento è un passo avanti, decisivo, verso la parità di trattamento con i lavoratori dipendenti del settore privato, ai quali i contratti collettivi e la legge n. 297 del 1982 hanno riconosciuto da sempre questo diritto.

L'inclusione di tale indennità nel calcolo della liquidazione (premio di fine servizio) è la conseguenza della sentenza n. 236 del 13/18 novembre 1986 della Corte costituzionale. La questione ha origini lontane e solo ora, dopo una serie infinita di ricorsi giudiziari, è venuta a conclusione. È stata la legge n. 299 del 1980 a riconoscere per la prima volta, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, il diritto ad includere nel calcolo dell'indennità di fine lavoro maggiorata anche l'importo dell'indennità integrativa specdiale corrisposta ai dipendenti in attività. Tale importo venne successivamente congelato al 31 gennaio 1977, in seguito alla legge n. 91 dello stesso anno, che aveva congelato i punti di contingenza nel conteggio dell'indennità di anzianità dei dipendenti del settore privato. Poichè l'indennità integrativa aveva raggiunto nel frattempo l'importo annuo di lire 1.495.480 pari a lire 124.623 mensili, di fatto questi dipendenti pubblici hanno fruito di una maggiorazione di

indennità negata comunque ai dipendenti dello Stato.

A seguito della legge n. 297 del 1982, che ha disciplinato *ex novo* il trattamento di fine rapporto reintegrando nel conteggio anche i vecchi (con gradualità) e i nuovi punti di contingenza, la situazione si è sbloccata anche per gli iscritti all'INADEL in via interpretativa grazie alla decisione della Corte costituzionale.

Oggi, pertanto, i dipendenti dello Stato – magistrati, insegnanti, militari, ministeriali, eccetera – e del parastato sono gli unici lavoratori che in Italia non hanno, tra gli elementi presi a calcolo dell'indennità di buonuscita, la parte retributiva relativa all'indennità integrativa speciale. Il danno è notevole: questi lavoratori hanno un'indennità di fine rapporto ridotta di circa il 45 per cento rispetto a quella ricevuta dai lavoratori del settore privato e di circa il 35 per cento rispetto a quella spettante ai dipendenti publici iscritti all'INADEL.

Con il presente disegno di legge si propone di porre termine a questa ingiustificata discriminazione ricreando le condizioni di parziale omogeneizzazione esistenti prima della decisione della Corte costituzionale con modalità di erogazione e di contribuzione analoghe a quelle degli iscritti all'INADEL. L'operazione omogeneizzatrice non comporta grandi oneri per la finanza pubblica dal momento che alla maggiore uscita per indennità di buonuscita – peraltro ineludibile per elementari considerazioni di equità – farà riscontro una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva del 2,50 per cento attualmente a carico dei dipendenti pubblici.

Con l'articolo 1 si stabilisce il principio che nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici (parastato) deve essere inclusa l'indennità integrativa speciale. I criteri di calcolo sono gli stessi di quelli vigenti per ciascun comparto in attesa della omogeneizzazione della normativa relativa.

Con l'articolo 2 si regola la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per il periodo pregresso avendo presente la normativa già vigente per i dipendenti iscritti all'INADEL.

Con l'articolo 3 si estendono anche ai dipendenti pubblici iscritti all'INADEL i criteri di determinazione dell'imponibile fiscale dell'indennità di fine lavoro secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 236 del 13/18 novembre 1986 della Corte costituzionale, che esclude dall'imponibile Irpef la parte di indennità teoricamente attribuibile alla contribuzione versata a proprio carico dal dipendente pubblico.

L'articolo 4, infine, prevede l'attribuzione di una delega al Governo per il riordino dell'intera materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, entra a far parte della base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici.

Art. 2.

1. I dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, collocati a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1974, hanno diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita includendo nel calcolo l'importo dell'indennità integrativa speciale vigente alla data del collocamento a riposo.

2. Per i dipendenti pubblici collocati a riposo nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982, l'importo dell'indennità integrativa speciale da includere nel calcolo dell'indennità di buonuscita è fissato in lire 1.495.480 annue.

Art. 3.

1. Per i dipendenti pubblici iscritti per il trattamento di quiescenza all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti da enti locali (INADEL), l'imponibile del premio di fine servizio da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche è diminuito di una somma pari alla percentuale del premio di fine servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme di omogeneizzazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli

enti pubblici non economici, secondo criteri che assicurino, anche in base ai princìpi contenuti nella legge 29 maggio 1982, n. 297, la massima perequazione anche con riferimento ai trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dipendenti da soggetti o enti di natura privata.